



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica  
Divisione IV "Promozione della Concorrenza"

**Ministero dello Sviluppo Economico**  
Dipartimento per l'impresa e  
l'internazionalizzazione  
Struttura: DG-MCCVNT  
**REGISTRO UFFICIALE**  
Prot. n. **0008743 - 20/01/2014** - USCITA

Alla c.a. Polizia Locale Altamura  
tragniangelo@libero.it

e p.c.



Ministero delle Politiche Agricole,  
Alimentari e Forestali  
Direzione Generale per la Promozione della  
qualità agroalimentare  
Via XX settembre, 20  
00187 ROMA

Oggetto: Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 – Esercizio dell'attività di vendita da parte degli imprenditori agricoli – Richiesta parere

Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail con la quale codesto comando di Polizia chiede alcuni chiarimenti in merito alle modalità di vendita dei propri prodotti agricoli da parte di un imprenditore agricolo, regolarmente iscritto al Registro delle Imprese.

Fa presente, nello specifico, che il soggetto in questione esercita la vendita di prodotti agricoli prevalentemente di sua produzione in locali di cui ha la disponibilità, ovvero nell'androne del portone di accesso alla propria abitazione, ovviamente fuori dal fondo di produzione e senza alcun titolo autorizzatorio.

Chiede, pertanto, quale titolo autorizzatorio sia eventualmente necessario e se sia possibile sanzionare il soggetto applicando le sanzioni previste dalla disciplina commerciale, nello specifico il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Al riguardo si precisa quanto segue.

La vendita di prodotti agricoli da parte di produttori agricoli è disciplinata dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Detto articolo al comma 1 dispone che: *"Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità"*; al successivo comma 7 dispone che *"Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114"*; al comma 8, infine, nel testo attualmente vigente, che *"Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo 114 del 1998"*.



In via preliminare, appare utile precisare che dal combinato disposto delle su elencate norme discende che i produttori agricoli sono legittimati a vendere anche prodotti non provenienti dai propri fondi. Al fine dell'individuazione dei limiti di detta attività aggiuntiva, occorre fare riferimento alla disposizione contenuta nel citato comma 8 dell'articolo 4. Ne consegue che è l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non ottenuti nella propria azienda, che determina il significato analitico del termine prevalente: il medesimo ammontare deve, infatti, rientrare nei limiti di importo fissati, per le diverse tipologie di imprese agricole, dal suddetto comma.

E' indispensabile, dunque, rimanere entro certi limiti, poiché superare i medesimi comporta il passaggio dell'attività di imprenditore agricolo a quella di esercente al dettaglio, nelle differenti forme di vendita e con i relativi adempimenti previsti per lo svolgimento dell'attività commerciale, con la conseguente applicabilità delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Premesso quanto sopra, con riferimento alle possibili modalità di vendita, si precisa che ai sensi del comma 2, primo periodo, del predetto articolo 4 del decreto legislativo n. 228 nella formulazione vigente: *“La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione”*.

Per effetto della modifica apportata all'articolo 4 dall'articolo 30 bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, nel testo integrato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, ossia la sostituzione del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 *“Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici locali, non è richiesta la comunicazione di inizio di attività”*.

Ai sensi del successivo comma 4, del medesimo articolo 4, per: *“(...) la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita”*. Altresì: *“Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”*.

Inoltre, ai sensi ai sensi del comma 4-bis: *“La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione”*.

Stante quanto disposto dalle norme citate, appare chiaro, ad avviso della scrivente, che, solo nel caso in cui la vendita al dettaglio di prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli venga esercitata all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o quando venga esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici locali, non è richiesta alcuna comunicazione.



In tutti gli altri casi previsti dalla normativa (ossia su aree pubbliche <sup>informa</sup> itinerante o tramite posteggio, in locali aperti al pubblico o tramite commercio elettronico) è necessaria la comunicazione, la quale, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 4 del decreto legislativo n. 228: “(...) *oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell’iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell’azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s’intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico*”.

Per effetto di quanto sopra, ad avviso della scrivente, non è possibile effettuare l’attività su una superficie privata, anche nel caso che della medesima il soggetto in questione abbia disponibilità.

Quanto sopra esplicitato consegue alla modifica del secondo periodo del comma 2 del citato articolo 4 del decreto legislativo n. 228, apportata dall’articolo 30 bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, nel testo integrato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98.


Tale modifica, nello specifico, ha riguardato l’intera sostituzione del citato secondo periodo; per effetto di quanto disposto nella precedente versione, ovvero: “*Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola o altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta la comunicazione di inizio di attività*”, la scrivente aveva sostenuto la possibilità di svolgere l’attività anche su area privata ottenuta con apposito consenso scritto del proprietario e della quale, pertanto, gli imprenditori agricoli iscritti regolarmente nel Registro delle Imprese avessero avuto disponibilità, senza peraltro necessità di effettuare alcuna comunicazione al comune competente per territorio (cfr. parere del 1-3-2013, n. 35929).

Tale interpretazione, ovviamente, risulta superata a seguito della nuova versione del secondo periodo del comma 2 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 228, dovendosi pertanto ritenere non più possibile l’effettuazione dell’attività in discorso su una superficie privata.

Con riferimento alla richiesta delle eventuali sanzioni da applicare, si rileva che nel caso di specie il soggetto interessato, ad avviso della scrivente, non esercita in alcuna delle modalità previste dalla disposizione in discorso: esso vende, infatti, su area privata a chiunque ne faccia richiesta.

Considerato, però, che il citato articolo 4 del decreto legislativo n. 228 non prevede espressamente sanzioni in caso di violazione e considerato che non si ritengono applicabili quelle previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la presente nota e il relativo quesito sono inviati al competente Ministero delle Politiche Agricole e Forestali che è pregato di far conoscere anche alla scrivente, il proprio avviso al riguardo.

IL DIRETTORE GENERALE  
Gianfrancesco Vecchio

 BB/IV-Q-DF- imprenditori agricoli